

Legge regionale 25 novembre 1988 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 33

Diritto allo studio(programma 2.3.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 350 milioni si fa fronte con la maggior entrata, di pari importo, prevista dal citato articolo 2 della legge regionale n. 52/86, al capitolo 1061 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, il cui stanziamento viene conseguentemente impinguato, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1988.